

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 58

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NOCE TERESA, GRILLI, NICOLETTO e INVERNIZZI

*Annunziata il 19 agosto 1953*

**Estensione dei benefici di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, alle zone delle province di Brescia e Varese colpite da alluvioni nei mesi di giugno e luglio 1953**

ONOREVOLI COLLEGHI. — La gravità dei danni causati dalle recenti alluvioni nelle zone del lago d'Iseo e, quantunque in misura minore, nell'alto Varesotto ci ha indotto a presentare la odierna proposta di legge, la quale si propone di estendere agli enti pubblici, comuni e province, nonché ai privati, che hanno subito danni, i benefici di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, a suo tempo predisposta per contribuire a risanare il Polesine e altre regioni dopo le catastrofiche alluvioni dell'autunno 1951.

Certo, a noi non sfugge la differenza fra l'immensità della sciagura che, circa 20 mesi fa, colpì il Polesine e altre province adiacenti e la fortunatamente più modesta entità dei danni causati nelle plaghe sopra menzionate dalle alluvioni di giugno e luglio di quest'anno. Tuttavia, è pur vero che taluni dei paesi colpiti ora si trovano in condizioni non meno disperate di quelle in cui vennero a trovarsi le zone allora colpite, e che, perciò, i comuni e i privati danneggiati vanno aiutati dallo Stato in eguale misura; e ciò tanto più in

quanto buona parte delle zone colpite sono fra quelle classificate depresse.

D'altra parte va anche rilevato che, quando con la legge 10 gennaio 1952 volle provvedersi al risanamento del Polesine, si provvide nello stesso tempo ad aiutare, e in misura corrispondentemente eguale, altre zone, le quali erano state relativamente assai meno danneggiate, riconoscendosi con ciò implicitamente che l'opera di soccorso condotta dallo Stato, sulla base della precedente legislazione, era inadeguata anche nei casi in cui i danni, cagionati dall'irrompere di elementi naturali, erano di relativamente modesta entità.

Ma chi sottopone al vostro esame e alla vostra approvazione la presente proposta di legge, oltre che richiamarsi al senso di giustizia, che vuole trattato allo stesso modo chi ha subito, per cause identiche, un danno della stessa natura, fa appello, e in maniera più pressante, al vostro spirito di solidarietà verso popolazioni, le quali si attendono dallo Stato quel soccorso, di cui sentono estremo e urgente bisogno.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Ai danneggiati, enti e privati, dalle alluvioni verificatesi nei mesi di giugno e luglio 1953 nelle province di Brescia e Varese, sono estese tutte le provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, in favore delle zone devastate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante stanziamento di lire 3 miliardi sul bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-1954.